



N. registrazione/dossier: BAV-412.00-00075/00005/00010

Direttiva [3] UFT

concernente gli articoli 21 e 35a
dell'ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli
impianti a fune adibiti al trasporto di
persone (OIFT, RS 743.011)

Requisiti della documentazione da allegare alla domanda di «rinnovo della concessione» per gli impianti a fune

(Dir. rinnovo della concessione)

Gennaio 2018

Editore

Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna
Divisioni Infrastruttura e Sicurezza

Diffusione:

pubblicazione sul sito Internet dell'UFT
(www.bav.admin.ch)

Lingue:

tedesco (originale)
francese
italiano

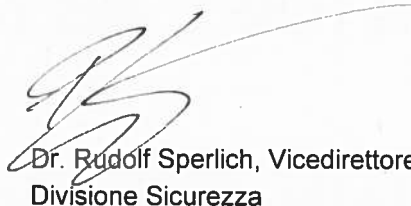
Entrata in vigore:

1° gennaio 2018

Ufficio federale dei trasporti



Anna Barbara Remund, Vicedirettrice
Divisione Infrastruttura



Dr. Rudolf Sperlich, Vicedirettore
Divisione Sicurezza

Edizioni / documentazione delle modifiche

N. registrazione/dossier: BAV-412.00-00075/00005/00010

Versione	Data	Autore	Modifiche	Stato ¹
V 1.00	31.03.2017	Ufficio federale dei trasporti UFT	Revisione totale circolare 3 UFT	in vigore
V 2.00	01.01.2018	Ufficio federale dei trasporti UFT	Revisione parziale a seguito del programma di stabilizzazione 2017–2019 e del nuovo regolamento UE sugli impianti a fune (adeguamento LIFT e OIFT dal 1.1.2018)	

¹ Stato del documento; opzioni possibili: in corso / in revisione / in vigore (con visto) / sostituito.

INDICE

Obiettivi dell'UFT e scopo della direttiva	4
I. Osservazioni preliminari	4
1. Autorizzazioni d'esercizio rilasciate a tempo indeterminato, durata della concessione al massimo 40 anni.....	4
2. Requisiti della documentazione per il rinnovo della concessione	5
3. Responsabilità del richiedente	5
4. Oggetto e contenuto dell'esame per il rinnovo della concessione.....	5
5. Oggetto e contenuto dell'autorizzazione d'esercizio	5
6. Consultazione del(i) Cantone(i) e delle autorità federali.....	6
7. Termine di inoltro della domanda.....	6
8. Esame della domanda da parte dell'UFT	6
9. Rilevamento di informazioni / richiesta di documenti.....	6
II. Condizioni per il rinnovo della concessione e requisiti della documentazione da allegare alla domanda	7
A. Condizioni	7
B. Requisiti formali della documentazione da allegare alla domanda.....	7
10. Numero e requisiti dei documenti da inoltrare	7
C. Documentazione da allegare alla domanda (art. 21 cpv. 5 OIFT e l'articolo 38 OIFT).....	8
11. Domanda e dati del richiedente	8
12. Informazioni sull'impianto / attestato d'assicurazione.....	8
13. Altri documenti rilevanti per la concessione	8
13.1. Documentazione generale.....	8
13.2. Trasporto diretto: comunicazione dell'offerta tariffaria	9
13.3. Documentazione per gli impianti a fune con funzione di collegamento (traffico regionale)	9
13.4. Documentazione per gli impianti a fune senza funzione di collegamento (trasporto turistico a richiesta)	9

Obiettivi dell'UFT e scopo della direttiva

È interesse dei richiedenti e dell'UFT che le procedure di approvazione e di autorizzazione si svolgano nel modo più rapido ed efficiente possibile. Le direttive 1–3 servono a illustrare ai richiedenti in modo chiaro e trasparente i requisiti della documentazione da allegare alle domande, le condizioni quadro e la prassi adottata dall'UFT, al fine di evitare successive richieste di documenti mancanti o di integrazioni nel corso della procedura.

L'UFT valuta ed esamina le domande sulla base delle summenzionate direttive, che si prefiggono di aiutare i richiedenti in vari modi:

- contribuendo alla trasparenza e alla certezza del diritto;
- assicurando un'applicazione uniforme e corretta delle prescrizioni (disposizioni di legge e norme);
- precisando i concetti (giuridici) indeterminati;
- illustrando la prassi adottata dall'UFT per il rilascio delle autorizzazioni.

Il richiedente può derogare dalle indicazioni contenute nella direttiva, purché dimostri che i requisiti in materia di sicurezza e di altra natura sono adempiuti.

Le direttive non creano nuove norme di diritto, bensì descrivono la prassi attuale. All'occorrenza possono essere aggiornate, coinvolgendo in maniera adeguata gli operatori del settore e gli uffici federali competenti.

I. Osservazioni preliminari

La direttiva 3 pubblicata a marzo 2017 è stata rivista a seguito del programma di stabilizzazione 2017–2019 adottato dalla Confederazione e del nuovo regolamento UE sugli impianti a fune, che hanno imposto l'adeguamento della LIFT, della LTV e dell'OIFT.

1. Autorizzazioni d'esercizio rilasciate a tempo indeterminato, durata della concessione al massimo 40 anni

Le attuali basi giuridiche sono elencate nella direttiva [1] «Approvazione dei piani e concessione» (cap. 1 B., n. 7–13).

Le autorizzazioni d'esercizio vengono rilasciate a tempo indeterminato, se risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 26 segg. OIFT. Le autorizzazioni d'esercizio si estinguono alla scadenza della concessione (art. 17 cpv. 4 LIFT). Le autorizzazioni d'esercizio esistenti rilasciate per la medesima durata della concessione sono considerate automaticamente valide a tempo indeterminato.

Le autorizzazioni d'esercizio che per particolari motivi sono state rilasciate per durate più brevi o a tempo determinato restano valide fino alla scadenza stabilita. Possono essere rilasciate a tempo indeterminato qualora sia venuto meno il motivo della limitazione della durata.

Dal 1° gennaio 2018 la durata delle concessioni rilasciate per la durata massima ammessa secondo il diritto previgente è automaticamente estesa fino a 40 anni, previo versamento della tassa di privativa. Dopo gli opportuni chiarimenti con l'impresa di trasporto a fune interessata, l'UFT conferma per iscritto la proroga della concessione, allegando la fattura della tassa di privativa.

La proroga automatica non esonera dall'adempimento delle condizioni per il rilascio della concessione, ad esempio quelle relative a diritti di terzi (quali diritti di passo con carro, di condotta, ecc.); in caso di inadempienza delle condizioni, la concessione può essere revocata.

Il rinnovo della concessione ai sensi dell'articolo 21 OIFT, che implica l'accertamento di eventuali interessi pubblici preponderanti contrapposti, è necessario solo dopo la scadenza della proroga automatica accordata nel modo descritto nella presente direttiva. Nei singoli casi concreti vanno comunque considerate le precedenti decisioni dell'UFT circa il rilascio della concessione e dell'autorizzazione d'esercizio, ovvero circa il loro rinnovo (compresi gli eventuali oneri).

2. Requisiti della documentazione per il rinnovo della concessione

La documentazione allegata alla domanda consente all'UFT di valutare se sono soddisfatte le condizioni per il rinnovo della concessione (art. 21 OIFT).

3. Responsabilità del richiedente

Il richiedente è responsabile della conformità dei documenti necessari ai requisiti stabiliti sul piano del contenuto, della qualità e della quantità.

4. Oggetto e contenuto dell'esame per il rinnovo della concessione

La concessione viene rinnovata sulla base della concessione precedentemente rilasciata o rinnovata, se dalle conoscenze disponibili sulle modifiche dell'impianto o dell'ambiente circostante risulta che il rinnovo non lede interessi pubblici preponderanti. In presenza di fondati motivi, il rinnovo della concessione può essere vincolato all'adempimento di determinati oneri.

Il rinnovo della concessione non presuppone la verifica delle condizioni economiche di cui agli articoli 9 e 11 LTV; tale verifica viene effettuata nell'ambito delle attività di sorveglianza della sicurezza.

Oltre al periodo di validità, che non può essere superiore a 40 anni (art. 20b cpv. 1 OIFT e art. 6 cpv. 3 LTV), nella concessione vengono definiti anche tutti i dati tecnici dell'impianto rilevanti dal punto di vista del diritto in materia di concessioni, ossia, a seconda del tipo di impianto, dati sul tracciato, sui nomi delle stazioni, sulla capacità di trasporto massima (stato iniziale e stato finale) e sulle dimensioni delle unità di trasporto (art. 20b OIFT e art. 6 cpv. 3 LTV).

Nella concessione vengono altresì stabilite le linee del trasporto regionale e locale per cui non deve essere offerto il trasporto diretto (TD) (art. 56 cpv. 4 OTV²). Per TD si intende un'offerta minima di tariffe, ovvero titoli di trasporto singoli e abbonamenti, validi presso più imprese di trasporto.

5. Oggetto e contenuto dell'autorizzazione d'esercizio

Secondo l'articolo 35a capoverso 2 OIFT, le autorizzazioni d'esercizio sono valide a tempo indeterminato, subordinatamente alla validità della concessione. Si considerano rinnovate per la durata della concessione se risultano soddisfatte le condizioni per il rinnovo della concessione.

² Ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11)

La precedente autorizzazione d'esercizio, compresi eventuali oneri o restrizioni (ad es. riguardo a particolari condizioni di esercizio), resta valida a tempo indeterminato, fino alla scadenza della concessione³.

6. Consultazione del(i) Cantone(i) e delle autorità federali

Nella procedura per il rinnovo della concessione vengono consultati i Cantoni interessati (art. 21 cpv. 3 e 25 OIFT) e le autorità federali interessate (art. 62a LOGA⁴). I Cantoni vengono a loro volta invitati dall'UFT a coinvolgere i Comuni interessati. Fra le autorità federali vengono consultati la SG DDPS (se sono interessate opere militari) e l'UFAC (per gli impianti che costituiscono ostacoli alla navigazione aerea secondo l'art. 63 OSIA⁵, ossia gli impianti con una distanza dal suolo pari o superiore a 25 m nelle zone non edificate, ovvero pari o superiore a 60 m nelle zone edificate). All'occorrenza vengono consultate anche altre autorità federali (per es. l'USTRA in caso di attraversamento di strade nazionali).

I Cantoni informano l'UFT su tutte le circostanze rilevanti ai fini della valutazione degli interessi pubblici intervenute dal rilascio della concessione (art. 21 cpv. 4 OIFT, ad es. sul piano ambientale, nella pianificazione del territorio) e che quindi potrebbero opporsi al rinnovo della concessione. Vanno valutate, in particolare, eventuali modifiche dell'ambiente circostante all'impianto a fune, che possono essere sia di natura fisica (ad es. nuove costruzioni nelle vicinanze dell'impianto), sia di natura giuridica (ad es. classificazione dell'area dell'impianto come zona residenziale).

7. Termine di inoltro della domanda

Per eseguire i propri controlli e svolgere la procedura di partecipazione presso il Cantone (incl. Comuni) e le autorità federali, l'UFT necessita di un tempo adeguato. Pertanto, la documentazione completa va inoltrata all'UFT al più tardi tre mesi prima della scadenza della concessione (art. 21 cpv. 1 OIFT).

L'impresa di trasporto a fune conosce la durata delle concessioni e delle autorizzazioni dei propri impianti ed è responsabile della presentazione tempestiva della domanda di rinnovo della concessione.

8. Esame della domanda da parte dell'UFT

L'UFT verifica se è stata presentata tutta la documentazione necessaria per il rinnovo della concessione e decide se richiedere eventuali documenti complementari prima dell'apertura della procedura. Nell'esaminare la domanda l'Ufficio si limita a verificare se risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio della concessione.

9. Rilevamento di informazioni / richiesta di documenti

L'UFT ha il compito di vigilare sugli impianti a fune titolari di concessione federale (art. 22 lett. a LIFT). L'attività di vigilanza non si limita agli aspetti tecnici e operativi, ma si estende anche agli aspetti concernenti la protezione dell'ambiente e al rispetto delle

³ Nota: l'impresa di trasporto a fune è sempre responsabile in prima persona dell'osservanza dell'obbligo di diligenza stabilito dall'articolo 18 LIFT. Resta compito dell'UFT, in veste di autorità di vigilanza, valutare il rispetto dell'obbligo di diligenza stabilito dall'articolo 18 LIFT, e anche dall'articolo 38 OIFT. Sulla base di accertamenti e di oneri stabiliti in occasione delle attività di sorveglianza (aspetti tecnico-operativi: audit, controlli d'esercizio sull'impianto in oggetto; aspetti ambientali: verifiche/controlli), l'UFT ha facoltà di disporre in qualsiasi momento i provvedimenti necessari per la salvaguardia della sicurezza, oppure limitare la durata dell'autorizzazione d'esercizio (di norma a tempo indeterminato), ovvero sospendere o revocare l'autorizzazione d'esercizio (cfr. art. 59 e 60 OIFT).

⁴ Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)

⁵ Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1)

restanti prescrizioni applicabili nell'esercizio degli impianti a fune (cfr. art. 59 LIFT, ad es. protezione delle acque, immissioni foniche, protezione contro gli incendi, sicurezza sul lavoro).

Laddove di pubblico interesse, l'UFT, in accordo con l'UFAM, la SECO/SUVA e i Cantoni, raccoglierà dalle imprese di trasporto a fune informazioni e/o documenti per verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente e delle altre prescrizioni applicabili (art. 23 LIFT, art. 59 cpv. 4 OIFT).

II. Condizioni per il rinnovo della concessione e requisiti della documentazione da allegare alla domanda

Testi in corsivo = commento

A. Condizioni

La concessione per un impianto a fune può essere rinnovata se dalle conoscenze disponibili sulle modifiche dell'impianto o dell'ambiente circostante risulta che al rinnovo non si oppongono interessi pubblici preponderanti (art. 21 cpv. 2 OIFT). Nella domanda di rinnovo il richiedente dichiara se dopo il rilascio della concessione, ovvero dopo l'ultimo rinnovo, sono intervenute modifiche rilevanti (ad es. modifiche dell'impianto, della pianificazione del territorio, dell'ambiente).

La concessione può essere rinnovata per una durata massima di 40 anni. L'autorizzazione d'esercizio resta valida a tempo indeterminato, fino alla scadenza della concessione.

B. Requisiti formali della documentazione da allegare alla domanda

10. Numero e requisiti dei documenti da inoltrare

I documenti elencati al capitolo II. devono essere presentati in forma cartacea in sei copie, oppure in forma elettronica – in formato PDF, su un supporto adeguato (CD) oppure per e-mail – insieme a una lettera di accompagnamento firmata dall'impresa di trasporto a fune. Nella denominazione della documentazione in forma elettronica va riportato il numero d'impianto UFT, il nome dell'impianto e il titolo secondo il capitolo II./B. numeri 1–4 (incl. sottostruttura).

Se nel corso della procedura dovessero rendersi necessari documenti complementari o la revisione di documenti già inoltrati, l'UFT deciderà di volta in volta la modalità di inoltro (forma cartacea o elettronica [CD oppure e-mail]) e il numero di copie.

I documenti per il rinnovo della concessione vanno inviati all'UFT, Sezione Autorizzazioni I, 3003 Berna, oppure trasmessi in forma elettronica al collaboratore responsabile della predetta sezione.

I documenti principali (domanda, prova di una sufficiente copertura assicurativa contro la responsabilità civile, contratti di servitù, ecc.) devono recare una firma giuridicamente valida del richiedente.

C. Documentazione da allegare alla domanda (art. 21 cpv. 5 OIFT e l'articolo 38 OIFT)

11. Domanda e dati del richiedente

- Domanda
- Nome, sede, indirizzo del richiedente; numero di telefono e indirizzo e-mail per eventuali domande
- Designazione del personale tecnico responsabile dell'impianto
- Se l'impresa richiedente è diversa dall'impresa titolare della concessione: contratto d'esercizio stipulato tra l'impresa richiedente e l'impresa titolare della concessione (art. 23a OIFT)
- Durata per cui è richiesto il rinnovo della concessione

12. Informazioni sull'impianto / attestato d'assicurazione

- Dati di base dell'impianto a fune: designazioni ufficiali, tipo di impianto a fune, Cantone interessato e Comune(i) interessato(i), capienza dei veicoli, capacità di trasporto prevista dalla concessione in vigore e attuale capacità di trasporto oraria, lunghezza della linea, anno di messa in esercizio
- Dichiarazione circa eventuali modifiche intervenute nell'impianto o nell'ambiente circostante dopo il rilascio della concessione, ovvero dopo il suo ultimo rinnovo
Per esempio modifiche relative alla classificazione delle zone nel piano d'utilizzazione, alle zone di protezione (acque, bandite, ecc.), oppure modifiche relative all'esercizio (maggior frequenza, corse notturne, ecc.).
- Attestato di una sufficiente copertura assicurativa contro le conseguenze della responsabilità civile (art. 21 LIFT)

13. Altri documenti rilevanti per la concessione

13.1. Documentazione generale

- Piano d'insieme in scala 1:25 000;
Il piano deve essere provvisto di indicazioni circa l'altitudine e le coordinate delle stazioni, le piste per gli sport invernali e i sentieri escursionistici segnalati, nonché gli impianti accessori.
- Piano di situazione in scala 1:5000 con le ubicazioni dei sostegni (indicazione delle coordinate)
- Profilo longitudinale con indicazione della distanza massima dal suolo
- Prova dei diritti necessari (diritti di costruzione, di condotta e di passo con carro) dei proprietari fondiari interessati per la durata di rinnovo della concessione oggetto della domanda, almeno nella forma di contratti di servitù
Si raccomanda di far iscrivere i diritti necessari nel registro fondiario.
- Per gli impianti aventi una distanza dal suolo pari o superiore a 25 m: indicazione della distanza massima dal suolo (nelle zone edificate o non edificate), nonché tipo di misure di sicurezza adottate (segnalazioni, ecc.) per l'impianto in quanto ostacolo alla navigazione aerea, inclusa documentazione fotografica delle misure

13.2 Trasporto diretto: comunicazione dell'offerta tariffaria

Nella domanda di rilascio della concessione il richiedente comunica le tariffe che intende applicare per le sue prestazioni nell'ambito del trasporto diretto (TD), oppure conferma che non verrà offerto alcun trasporto diretto nell'ambito del traffico a lunga distanza, regionale e locale (autorizzazione speciale).

Salvo disposizioni derogatorie, il richiedente è obbligato a proporre le offerte tariffarie di base per il TD definite dall'UFT (tariffe per titoli di trasporto singoli, per abbonamenti per tratte, abbonamenti generale e metà-prezzo pienamente riconosciuti e per eventuali comunità tariffarie o di trasporti).

13.3 Documentazione per gli impianti a fune con funzione di collegamento (traffico regionale)

Il richiedente inoltra l'attestato previsto dall'articolo 9 capoverso 2 LTV, confermando che:

- a. la prestazione di trasporto da fornire sulla base della concessione può essere resa (anche in futuro) in modo adeguato ed economico;
- b. dal punto di vista dell'economia nazionale non insorgono condizioni di concorrenza svantaggiose per l'offerta esistente di altre imprese di trasporti pubblici;
- c. le norme del diritto del lavoro sono rispettate e sono garantite condizioni di lavoro equivalenti a quelle usuali nel settore.

13.4 Documentazione per gli impianti a fune senza funzione di collegamento (trasporto turistico a richiesta)

Il richiedente illustra lo scopo dell'impianto (impianto con funzione di accesso o di occupazione, in rapporto ad altri impianti), l'importanza dell'impianto a fune per il turismo locale e regionale, ovvero per la regione in cui opera il richiedente, nonché l'orientamento di mercato. Inoltre, segnala eventuali cambiamenti intervenuti o prevedibili rispetto alla situazione attuale.